

Pubblicato il 28/02/2025

N. 01154/2025 REG.PROV.PRES.
N. 02618/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2618 del 2025, proposto da

Ricardo Enrique Ospino Mallquí, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Policlinico di Tor Vergata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- 1) DCS n. 38 del 10/01/2025, di rettifica della graduatoria di merito (vedi all. 23);
 - 2) nota prot. PTV – USCITA n. 760/34 del 10/01/2025, notificata in pari data al ricorrente dalla UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane della Fondazione PTV a firma del Commissario Straordinario Dott.ssa Isabella Mastrobuono, contenente comunicazione del suddetto provvedimento di esclusione n. 38 del 10/01/2025, recante la motivazione: "...carezza allegato obbligatorio: ATTESTATO OSS NON ALLEGATO (allega Licenza Scuola Media)..." (vedi all. 24);
 - 3) DDG n. 1513 del 25/11/2024 (vedi all. 21), di scioglimento riserva di ammissione posta con DDG n. 95 del 26.01.2024 e ammissione/esclusione candidati, nonché approvazione graduatoria di merito, successivamente rettificata e divenuta provvisoria giusto avviso del 27/11/2025 della Fondazione Policlinico Tor Vergata, pubblicato sulla piattaforma online (link: <https://www.ptvonline.it/index.php/mnu-professionisti/concorsi-e-avvisi/concorsi-ed-avvisi-pubblici/4306-concorso-pubblico-in-forma-aggregata-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-485-posti-di-operatore-sociosanitario>, vedi all. 22);
 - 4) DDG n. 298 del 6/03/2024 (vedi all. 19), come parzialmente rettificata e integrata con DDG n. 503 del 23/04/2024 (vedi all. 20), di nomina della relativa Commissione esaminatrice;
 - 5) DDG n. 95 del 26/01/2024, di ammissione con riserva di 19.649 candidati al concorso di cui trattasi (vedi all. 9);
 - 6) Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, B.U.R.L. n. 72/2023 (vedi all. 1), in cui è stato pubblicato il bando relativo al suddetto concorso pubblico, pubblicato per estratto sulla GU 4° SS Concorsi ed Esami n. 71/2023 in data 19/09/2023 (vedi all. 2);
 - 7) DDG n. 960 del 10/08/2023, avente a oggetto l'indizione del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: AREA DEGLI OPERATORI/Profili professionali del ruolo sociosanitario - OPERATORE SOCIOSANITARIO - comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell'iter procedimentale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Considerato che, tuttavia, parte ricorrente ha dedotto in ricorso che *"il ricorrente ha tentato di individuare un controinteressato per poter effettuare nei suoi confronti la notifica del presente ricorso, chiedendo alla Fondazione PTV in data 12.02.2025 espresso accesso ai dati del 485° classificato in graduatoria per finalità processuali, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dall'amministrazione resistente (vedi all. 27)"* e che *"stante la mancata risposta dell'amministrazione convenuta alla richiesta dei riferimenti di un controinteressato, nonché l'elevato numero dei potenziali controinteressati e l'oggettiva difficoltà nel procedere alla notificazione del ricorso nei modi ordinari, anche nel caso si rendessero necessari motivi aggiunti in ragione di successive rettifiche o scorrimenti, si domanda fin d'ora all'Ill.mo Presidente di codesto on. Tribunale di voler ammettere l'odierno ricorrente a procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., espressamente richiamato dal combinato disposto dell'art. 41, 4° comma, e dell'art. 39, 2° comma, c.p.a., indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri controinteressati"*;

Considerato che la dedotta circostanza di avere richiesto alla Fondazione PTV in data 12.02.2025 espresso accesso ai dati del 485° classificato in graduatoria per finalità processuali è comprovata in atti;

Ravvisata l'opportunità - per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili all'art.1 c.p.a. - di accogliere la predetta istanza, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*, e secondo quest'ultimo *"il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c. consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica *"permette di"*

individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della FONDAZIONE POLICLINICO DI TOR VERGATA, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la parte ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati (da intendersi tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi).

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

autorizza, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati, riservata al definitivo ogni valutazione in merito e sulle spese.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2025.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO